

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2022, n. 14

Modifiche alla legge regionale 6 luglio 2020, n. 13 (Promozione dell'istituzione delle comunita' energetiche).

(GU n.7 del 18-2-2023)

Titolo I
Disposizioni generali

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I
- n. 17 del 14 dicembre 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa della Liguria

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica al titolo della legge regionale 6 luglio 2020, n. 13
(Promozione dell'istituzione delle comunita' energetiche)

1. Al titolo della legge regionale n. 13/2020, dopo la parola: «energetiche» sono aggiunte le seguenti: «rinnovabili e delle configurazioni di autoconsumo collettivo».

Art. 2

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 13/2020

1. Prima del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 13/2020, e' inserito il seguente:

«01. La Regione Liguria persegue la transizione energetica del sistema socioeconomico regionale ponendosi l'obiettivo della neutralita' carbonica netta al 2050.».

2. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 13/2020, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «nel rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' nel rispetto del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e successive modificazioni e integrazioni e»;

b) le parole: «, quali enti senza finalita' di lucro, costituiti» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovabili e le configurazioni di autoconsumo collettivo, costituite»;

c) le parole «di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili» sono sostituite dalle seguenti: «di favorire la produzione distribuita, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile per l'autoconsumo, ridurre la poverta' energetica e sociale, perseguire l'indipendenza e l'autonomia energetica».

3. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 13/2020, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «comunita' energetica» e' inserita la seguente: «rinnovabile»;

b) dopo le parole: «Commissione consiliare competente» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali vigenti».

4. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 13/2020, e' aggiunto il seguente:

«2-bis. La Regione, favorendo la produzione di energia da fonti rinnovabili, persegue altresì l'obiettivo di contrastare i fenomeni di poverta' energetica incoraggiando ulteriori azioni solidaristiche rivolte a platee anche piu' ampie delle singole comunita' energetiche.».

Art. 3

Inserimento dell'art. 1-bis alla legge regionale n. 13/2020

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale n. 13/2020, e' inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Definizioni). - 1. Ai fini della presente legge, si applicano le definizioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 199/2021 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, la lettera o) per le configurazioni di autoconsumo collettivo e la lettera p) per le comunita' energetiche rinnovabili.».

Art. 4

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 13/2020

1. L'art. 2 della legge regionale n. 13/2020, e' sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Comunita' energetiche rinnovabili). - 1. Le comunita' energetiche rinnovabili (CER) sono soggetti di diritto autonomi senza scopo di lucro ai sensi del decreto legislativo n. 199/2021 e successive modificazioni e integrazioni, costituite e operanti nel rispetto e secondo le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 dello stesso decreto legislativo, nonche' delle disposizioni attuative emanate.

2. L'obiettivo primario della CER e' l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta dai membri della comunita', nonche', eventualmente, l'immagazzinamento dell'energia prodotta al fine di aumentare l'efficienza energetica e di combattere la poverta' energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura.

3. La CER incentra la sua attivita' sul valore dell'energia prodotta e condivisa, con l'obiettivo di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunita' ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari. I membri della comunita' partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attivita' di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale. A tal fine, la comunita' realizza progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento.

4. Alle comunita' energetiche possono partecipare soggetti pubblici e privati. La partecipazione delle imprese e' consentita se essa non costituisce l'attivita' industriale o commerciale principale.

5. Le CER possono, altresì, offrire servizi funzionali al perseguimento degli obiettivi di economia circolare, promuovere la realizzazione di interventi integrati di domotica e offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici, ivi inclusi i community charger, ai propri membri e altri servizi ancillari e di flessibilita'.».

Art. 5

Inserimento dell'art. 2-bis alla legge regionale n. 13/2020

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 13/2020, e' inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Configurazione di autoconsumo collettivo). - 1. La configurazione di autoconsumo collettivo e' costituita da un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile, che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 199/2021 e successive modificazioni e integrazioni e si trovano nello stesso edificio o condominio.».

Art. 6

Abrogazione dell'art. 3 della legge regionale n. 13/2020

1. L'art. 3 della legge regionale n. 13/2020, e' abrogato.

Art. 7

Inserimento dell'art. 3-bis alla legge regionale n. 13/2020

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 13/2020, e' inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Comunita' energetiche rinnovabili solidali). - 1. La Regione riconosce, eventualmente anche con forme di premialita', le CER che agiscono collettivamente a forte valenza sociale e territoriale, aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) siano composte anche da soggetti economicamente svantaggiati al fine di contrastare la poverta' energetica;

b) fra i membri siano presenti enti del terzo settore, enti proprietari e di gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sociale;

c) fra i membri siano presenti enti locali che hanno approvato piani o strategie integrate di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici o che hanno messo a disposizione per realizzare gli impianti i tetti degli edifici pubblici o aree pubbliche;

d) siano situati in aree montane e interne del territorio regionale;

e) che realizzino progetti di inclusione e solidarieta' sociale, anche attraverso la collaborazione con gli enti locali, con gli enti del terzo settore o societa' cooperative.».

Art. 8

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 13/2020

1. All'art. 4 della legge regionale n. 13/2020, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «cui partecipano i rappresentanti delle comunita' energetiche, le associazioni maggiormente rappresentative del settore ambientale, energetico e delle rinnovabili e i dirigenti delle strutture regionali competenti, al fine di:» sono sostituite dalle seguenti: «per la riduzione dei consumi energetici, col compito di:»;

b) dopo la lettera b) del comma 1, sono inserite le seguenti:

«b-bis) formulare proposte da sottoporre alle comunita' energetiche per la gestione dei rapporti con l'autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);

b-ter) individuare le migliori pratiche, anche sotto l'aspetto della riduzione degli oneri e degli adempimenti burocratici e amministrativi, al fine di promuoverne la promozione e la diffusione sul territorio regionale;

b-quater) svolgere le altre attivita' a esso attribuite dalla Giunta regionale.»;

c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 e' composto da:

- a) il direttore generale del dipartimento sviluppo economico, con funzioni di coordinatore, o suo delegato;
- b) i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di energia, ecologia, competitivita', edilizia;
- c) un responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia della pubblica amministrazione di cui all'art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e successive modificazioni e integrazioni e alla circolare del Ministero dello sviluppo economico 18 dicembre 2014, per ciascun ambito provinciale;
- d) un rappresentante dell'Universita' degli studi di Genova;
- e) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Liguria;
- f) il direttore di Liguria digitale S.p.a., o suo delegato;
- g) l'Amministratore unico di Infrastrutture recupero energia (IRE S.p.a.), o suo delegato;
- h) un rappresentante di Gestore servizi energetici (GSE S.p.a.);
- i) il direttore della Finanziaria ligure per lo sviluppo economico (FI.L.S.E. S.p.a.), o suo delegato.

1-ter. Il tavolo tecnico e' affiancato da un Osservatorio permanente sulle energie rinnovabili con finalita' consultive in cui sono presenti i portatori di interessi a diverso titolo coinvolti, fra cui in particolare:

- a) le associazioni maggiormente rappresentative del settore ambientale e di quello energetico e delle rinnovabili, nonche' quelle del terzo settore, dei consumatori e degli utenti;
- b) le associazioni datoriali ivi comprese le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese e degli enti con scopo mutualistico.

1-quater. Il tavolo tecnico convoca i membri dell'Osservatorio con cadenza almeno semestrale.

1-quinquies. Il tavolo tecnico promuove incontri periodici con i referenti delle comunita' energetiche rinnovabili e delle configurazioni di autoconsumo collettivo ove costituite.».

d) il comma 2, e' abrogato.

Art. 9

Inserimento dell'art. 4-bis alla legge regionale n. 13/2020

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 13/2020, e' inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Disposizione di rinvio). - 1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 199/2021 e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 10

Abrogazione dell'art. 5 della legge regionale n. 13/2020

1. L'art. 5 della legge regionale n. 13/2020, e' abrogato.

Art. 11

Inserimento dell'art. 6-bis alla legge regionale n. 13/2020

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 13/2020, e' inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Installazione impianti su tetti e aree pubbliche). - 1. Al fine di promuovere la produzione e l'uso di energia rinnovabile, la Regione e gli enti locali effettuano una mappatura periodica dei tetti degli edifici pubblici e delle aree pubbliche in disponibilita' dei suddetti enti da mettere a disposizione anche di terzi per l'installazione degli impianti a servizio delle comunita' energetiche rinnovabili.».

Art. 12

Disposizione di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addi' 6 dicembre 2022

Il Presidente: Toti

(Omissis).